

CAMERA DEI DEPUTATI **N. 4978**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCI, REPETTO, PRESTAMBURGO

Nuove disposizioni in materia di incompatibilità dei magistrati

Presentata il 10 giugno 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il numero 2) del primo comma dell'articolo 51 del codice di procedura civile stabilisce che il giudice ha l'obbligo di astenersi se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di ciascuno dei difensori.

Gli articoli 35 e 36 del codice di procedura penale trattano di incompatibilità e di astensione del giudice per fattispecie analoghe a quelle richiamate; tali disposizioni non consentono, pertanto, che possano formarsi comportamenti capaci di ingenerare dubbi sulla corretta amministrazione della giustizia. Limitano, però, la sfera dell'incompatibilità all'ambito dei parenti quando questi sono interessati a procedimenti sia di natura civile sia di natura penale. Ove, invece, nell'ambito di uno

stesso distretto dovesse registrarsi la presenza operativa di un giudice e quella di un parente esercente la professione legale, a quest'ultimo non è dato esercitare la professione forense nel distretto nel quale è impegnato il giudice.

Sfugge alla incompatibilità la figura del magistrato parente di amministratore pubblico, tale in conseguenza di elezione alla carica di sindaco, presidente della provincia o presidente della giunta regionale. Non può escludersi che una delle suddette figure, nell'esercizio delle attività di pubblico amministratore, possa trovarsi coinvolta in fatti aventi rilevanza giuridica o in indagini che non necessariamente debbano concludersi nell'accertamento di fatti criminosi entro l'arco di tempo non inferiore a dieci anni dalla cessazione del mandato elettivo. Il verificarsi di una di tali ipotesi, come è

ovvio, ingenera nella pubblica opinione il sospetto della non corretta amministrazione della giustizia anche quando siffatta importante e delicata funzione non impegna direttamente il magistrato parente del pubblico amministratore.

Sembra, pertanto, non potersi e non doversi sottovalutare la necessità di ampliare la sfera delle incompatibilità alle ipotesi indicate. Per soddisfare tale esigenza è stata predisposta la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Non è compatibile la permanenza di un magistrato nel distretto quando egli sia legato da vincolo di parentela con il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione nel cui ambito territoriale sia compreso il distretto sede dell'ufficio del magistrato.

2. L'incompatibilità della permanenza del magistrato nella sede del distretto termina decorsi dieci anni dalla cessazione della funzione elettiva del soggetto ad esso legato da vincolo di parentela.

